

(N. 1025-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1950
(V. Stampato N. 436)*

d'iniziativa dei Deputati VIALE e LUCIFREDI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 MAGGIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 15 marzo 1951

Ricostituzione del comune di Aurigo, in provincia di Imperia

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto del 19 settembre 1929. n. 2496 fu soppresso il comune di Aurigo con l'annessa frazione di Poggialto ed aggregato al Comune di Borgomaro. Nessuna ragione, nè finanziaria nè di deficienza dei servizi amministrativi ed assistenziali, nè, tanto meno, il voto degli abitanti di Aurigo o di Poggialto avevano giustificata la fusione dei due comuni, ma solamente un particolare interesse politico del Governo fascista.

Avvenuta la liberazione, i cittadini insorsero e si fecero a chiedere all'unanimità il ripristino della perduta autonomia. A questo voto non

fu fatta alcuna opposizione dal comune di Borgomaro, chè, al contrario, il suo Consiglio comunale all'unanimità di voti espresse parere favorevole alla ricostituzione del comune di Aurigo con la circoscrizione territoriale che aveva precedentemente alla sua aggregazione al comune di Borgomaro, in questa maniera dimostrando, come si espressero gli onorevoli proponenti, che l'esigenza autonomistica non è soltanto sentita dai frazionisti di Aurigo, ma è soprattutto riconosciuta dai consiglieri, che, rappresentando il capoluogo, potrebbero avere interessi contrari alla separazione.

Analogo parere favorevole espressero la deputazione provinciale come la prefettura di Imperia.

Accertata dai documenti forniti dal Ministero dell'interno l'autosufficienza finanziaria, così del ricostituendo comune di Aurigo, come di quello di Borgomaro una volta restituito nei

suoi precedenti confini, nessuna eccezione si oppone all'approvazione del disegno di legge, quale è pervenuto dalla Camera dei deputati

Conforme approvazione si propone sia data dal Senato.

BOGGIANO PICO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Comune di Aurigo, aggregato a quello di Borgomaro (Imperia) con regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2496, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Imperia, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni interessati.

Art. 2.

L'organo del ricostituito comune di Aurigo ed il nuovo organico del comune di Borgomaro saranno stabiliti dal prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti con i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Borgomaro, e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.